

Emendamenti del Relatore A.C. 1865 (Legge di stabilità 2014)

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

210-bis. La società EUR S.p.A. può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, una istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa , previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, con il quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse Sezioni.

210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

- a) della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;
- b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

1.4021. Il Relatore

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-*bis*. Per l'anno 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del dieci per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.4022. Il Relatore

Dopo il comma 351, aggiungere il seguente:

351-bis. All'articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stabilita allo 0,30 per cento».

1.4023. Il Relatore

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il 2014 - 2020 per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

1.4024. Il Relatore

Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

522-bis . Al comma 1, articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell' articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l' 8 per cento a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.»

522-ter. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.;

522-quater. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. La disposizione di cui al primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

1.4025. Il Relatore

Dopo il comma 335, aggiungere il seguente:

335-bis. Al comma 7 dell'art. 6 del D.Igs. 6 maggio 2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 2015».

1.4026. Il Relatore

Al comma 87, lettera c), punto 3), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le detrazioni di cui al presente comma possono essere riferite a spese superiori rispetto a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».

1.4027. Il Relatore

Al comma 174, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:

Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tal fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma.

1.4028. Il Relatore

dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:

140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all'articolo 2359 del codice civile, nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sfioramento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sfioramento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto delle società di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

1.4029. Il Relatore

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. In considerazione della strategicità dell' intervento relativo al collegamento "Termoli-San Vittore", in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE 121/2001, nel rispetto della legge 443/2001, le risorse rinvenienti ai sensi dei commi 2, 3 e 4, dell'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificati dall'articolo 1, comma 48, della presente legge, e confluite nel fondo di cui al comma 6, dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, sono allocate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011, relativa al citato collegamento "Termoli-San Vittore", ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1.4030. Il Relatore

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, delta legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste al comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 17.

al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-bis che in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive del MISE volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

- a) ricerca e sviluppo software e hardware;
- b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;
- c) creazione di comunità on-line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
- d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
- e) creazione di nuove realtà industriali;
- f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
- g) condivisione di esperienze con il territorio;
- h) sostegno per l'applicazione delle idee;
- i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

33-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità dell'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di cui al precedente comma.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

«52-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 7, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

68-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.

Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:

69-bis. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, presenti nella zona di Grotte di Ripalta-Torre Calderina, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-quater*) è aggiunta la seguente:

“*ee-quinquies*) Grotte di Ripalta-Torre Calderina”;

69-ter. Al fine di garantire la più rapida istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 69-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al fine di garantire l'istituzione di aree marine protette di cui al comma 1, lettere *h*) e *p*), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è incrementata di euro 300.000 euro per ciascuno

degli anni 2014, 2015 e 2016”è incrementata di euro 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite.

al comma 70, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «sono utilizzate» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

70-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *70-bis*, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

121-bis. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

«126-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183 6 fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 132 con il seguente:

132-bis. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro nel 2014, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali può essere annoverata ai fini del finanziamento statale anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenuti da programmi formativi specifici.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

“123-bis. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, in continuità con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 marzo 2013.”.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

136-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini di Genova.

Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:

«145-bis. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

145-ter. All'articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stabilita allo 0,30 per cento".

145-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del comma 3";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1.».

Sostituire i commi da 146 a 150 con i seguenti:

"146 Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i predetti operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 validati da parte del Ministero della Salute.

147. Le disposizioni di cui al comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

148. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.133, le parole" e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa" sono soppresse.

149. Dall'attuazione dei commi 146,147 e 148 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

«162-bis. Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del

contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.»

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva totale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio.

Al comma 174, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:

Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000. Per lo svolgimento di tali attività si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma.”.

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
178-bis. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

178-ter. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 178-bis.

178-quater. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

178-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 178-ter e 178-quater non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

178-sexies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni per l'anno 2015.

Dopo il comma 181 inserire il seguente:
181-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permutate riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui sopra, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

193-bis. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
204-bis. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del Decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 317 del 1991, nonché ai sensi delle normative regionali attualmente vigenti, così da considerarli utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione e la misura dell'agevolazione.

Dopo il comma 207, inserire il seguente:
207-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I Virtuosi Italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni. Al terzo periodo, le parole “tale ultima quota” sono sostituite dalle seguenti “una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo”

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente: 357-bis. Una quota, pari a 15 milioni di euro dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui al comma 357 è destinato a garantire spazi finanziari alla Regione Sardegna al fine sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali dell'8

novembre 2013. La Regione utilizza gli spazi finanziari di cui al primo periodo, in via prioritaria, con le modalità previste per il patto verticale in favore degli enti locali colpiti dai predetti eventi calamitosi.

All'allegato 4, voce: legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

2014	–	15.000.
------	---	---------

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
2014: - 1.000.

Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,».

Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

“391-bis. L'imposta di cui al sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, a decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, è dovuta nella misura massima di 14.000.”

Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:

421-bis. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole fino al 1° dicembre 2012, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1° dicembre 2014».

421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 1 devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2014, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2014, fino alla data di versamento.

421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2015: - 500;
2016: - 1.600.

Alla Tabella C, Missione: "L'Italia in Europa e nel mondo" (1), programma: "Cooperazione allo sviluppo" (2), voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 49 del 26/2/1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2014: + 10.000

Alla tabella C, Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi", voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:
2014: + 2.000

alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
2014: - 1.000.

1.4031. Il Relatore